



Comune di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

Sportello Unico per le Attività Produttive – Edilizia Privata

PROVVEDIMENTO N. 3751 DEL 25/01/2025

Di conclusione con esito positivo della procedura di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art.5 del D.P.R. N°357/97 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA

VISTA la richiesta presentata in data 31/10/2023 prot. 115883, dal Sig. **PIETRO GALLI** nato a Genova il 05/07/1963 residente in Milano Via Santa Maria Fulcorina, 15 – CF.GLLIPTR63L05D969G – Consigliere delegato della Ditta **ISOLA LONGA S.R.L.** P.Iva 06801000826 finalizzata all'attivazione della procedura di verifica (screening) di Incidenza ed art.5 del D.P.R. N°357/97 del D.A. n. 36 del 14/02/2022 e D.A. n. 237 del 29/06/2023 (Fase1) per il progetto denominato ***“Realizzazione di un’attività di rilancio della salicoltura e di educazione e di esperienza della natura e della cultura salinara mediante recupero e riqualificazione dei fabbricati e degli immobili nella zona del Curto – Altavilla – Isola Lunga”***

VISTA la documentazione a corredo della sopra citata richiesta;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade nell'Area A della Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone di Marsala”;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'interno della zona ZSC ITA 010001 “Isole dello Stagnone di Marsala”;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'interno della zona SIC ITA 010021 “Saline di Marsala”;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'interno della zona ZPS ITA 010028 “Stagnone di Marsala e Saline di Trapani – Area Marina e terrestre”;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'esterno della zona ZSC ITA 010026 “Fondali dell'Isola dello Stagnone”, con distanza di 0 mt.;

VISTI gli interventi in progetto, da eseguire nell'immobile sito in Marsala nell'Isola Lunga dello Stagnone di Marsala sul lotto censito N.C.T. di Marsala al foglio di mappa n. 15 particelle nn. 145 sub 3, 144, 142, 149, 146, 133, 136, 77, 120, 122, 130, 131 che prevede: ***“Realizzazione di un’attività di rilancio della salicoltura e di educazione e di esperienza della natura e della cultura salinara mediante recupero e riqualificazione dei fabbricati e degli immobili nella zona del Curto – Altavilla – Isola Lunga”***;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” come modificato/integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 e dal D.P.R. 5 luglio 2019, n.102;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante “*“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZPC) e Zone di Protezione Speciali*”

(ZPS)”, successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. n.303 del 28 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida “*costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione, a livello nazionale di quanto disposto dall'art.6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di valutazione di Incidenza (VincA), di cui all'art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120*”;

VISTO il Decreto Lgs 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n.13 articolo 1 “*Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS*”;

VISTO il D.A. n. 36 del 14/02/2022 con la quale è stato abrogato il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007, “*Prime disposizioni d'urgenza relative alla modalità di svolgimento delle valutazioni di richiesta ai sensi dell'art.5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 e ss.mm.ii.*”;

VISTO il D.A. n. 237 del 29/06/2023 “*sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14/02/2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali sulla valutazione di incidenza (VIncA)*”;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 1, della Legge Regionale n.13/07, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n.354, sono attribuite ai Comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS;

RITENUTO che il Libero Consorzio Comunale di Trapani, nella qualità di Ente Gestore della Riserva, si è espresso positivamente in merito all'intervento di progetto, sia per quanto concerne al vincolo della Riserva Natura Orientata Isole dello Stagnone di Marsala e sia per il Sito Natura 2000, con parere del 17/12/2024 prot. n. 118936/2024;

VISTO il bonifico bancario effettuato dal Ditta ISOLA LONGA SRL in data 20/01/2023 di € 2.000,00 quali spese di istruttoria art. 91, comma 3 della L.R. 9/2015;

VISTO il parere negativo espresso in data 16/05/2024 dall'Organismo Consultivo per le valutazioni di incidenza ai sensi dell'art.1 comma1 della Legge Regionale n°13 del 08/05/2007;

VISTA la comunicazione prot. n. 85997 del 27/06/2024 di questo Ufficio Suap di esito negativo per la Valutazione di Incidenza di livello I (Screening) ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/2019;

VISTA l'integrazione documenti inviata dalla Ditta in data 11/07/2024 prot. n. 92435 trasmessi in pari data prot. n. 66231 all'Organismo Consultivo per le valutazioni di incidenza ai sensi dell'art.1 comma1 della Legge Regionale n°13 del 08/05/2007;

VISTO il parere favorevole espresso in data 30/09/2024 e 11/01/2025 dall'Organismo Consultivo per le valutazioni di incidenza ai sensi dell'art.1 comma1 della Legge Regionale n°13 del 08/05/2007, con le seguenti condizioni e prescrizioni di mitigazione:

- Sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione delle emissioni acustiche per limitare il disturbo alla fauna, anche mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature specifici dotati di idonei dispositivi;
- Dovrà essere adottato ogni accorgimento necessario a ridurre la emissione di polveri nella fase di cantiere e di gestione;
- Le essenze arboree e/o arbustive afferenti alla vegetazione autoctona, presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate;
- Gli impianti di scarico e di smaltimento reflui dovranno rispondere alle vigenti normative igienico sanitarie e dovrà comunque essere esclusa qualunque dispersione nel terreno o in aree limitrofe tale da interferire con il sottosuolo e la falda sottostante;
- Restano escluse eventuali fonti sonore, non previste in progetto;
- Restano esclusi ulteriori interventi e/o attività non espressamente previsti in progetto;

PRESO ATTO che nelle tavole allegate si evince un cambio d'uso e diversi frazionamenti in più unità immobiliari non compatibili urbanisticamente con l'attuale Piano di Gestione denominato "Saline di Trapani e Marsala" redatto dalla Provincia di Trapani, approvato con D.D.G. n.402 del 17/05/2016, avente la finalità di perseguire i seguenti obiettivi generali, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali nonché delle particolarità regionali e locali, così come indicato nelle Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE;

CONSIDERATO CHE per quanto sopra non si riscontra la conformità urbanistica, si evidenzia che i titoli edilizi presentati successivamente al rilascio del presente provvedimento non potranno prevedere variazioni urbanistiche dei luoghi non compatibili con il piano di gestione, e pertanto gli stessi si potranno considerare nulli, in quanto il presente provvedimento (VincA) non costituisce titolo per realizzare interventi edilizi di trasformazione dell'esistente ma lo stesso riguarda esclusivamente aspetti ambientali.

VISTA l'istruttoria effettuata dall'Organismo Consultivo in data 30/09/2024 e 11/01/2025 con apposito Format Screening di VincA (All. 3), con la quale ha espresso parere con esito positivo dello Screening (Fase 1);

RITENUTO che il progetto così come proposto non determina incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

RITENUTO di poter disporre assoluta con esito positivo la procedura di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (fase 1), ai sensi dell'art. 9 del D.A. n. 36 del 14/02/2022, che ha abrogato il D.A. n. 53 del 30/03/07 e ss.mm.ii., per il progetto denominato ***"Realizzazione di un'attività di rilancio della salicoltura e di educazione e di esperienza della natura e della cultura salinara mediante recupero e riqualificazione dei fabbricati e degli immobili nella zona del Curto – Altavilla – Isola Lunga"***;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DETERMINA

Conclusa con esito positivo la procedura di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (Fase 1), ai sensi dell'art.5 del D.P.R. N°357/97 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dell'art. 9 del D.A. n. 36 del 14/02/2022, per il progetto denominato ***"Realizzazione di un'attività di rilancio della salicoltura e di educazione e di esperienza della natura e della cultura salinara mediante recupero e riqualificazione dei fabbricati e degli immobili nella zona del Curto – Altavilla – Isola Lunga"***, alle seguenti condizioni:

- Sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione delle emissioni acustiche per limitare il disturbo alla fauna, anche mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature specifici dotati di idonei dispositivi;
- Dovrà essere adottato ogni accorgimento necessario a ridurre la emissione di polveri nella fase di cantiere e di gestione;
- Le essenze arboree e/o arbustive afferenti alla vegetazione autoctona, presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate;
- Gli impianti di scarico e di smaltimento reflui dovranno rispondere alle vigenti normative igienico sanitarie e dovrà comunque essere esclusa qualunque dispersione nel terreno o in aree limitrofe tale da interferire con il sottosuolo e la falda sottostante;
- Restano escluse eventuali fonti sonore, non previste in progetto;
- Restano esclusi ulteriori interventi e/o attività non espressamente previsti in progetto;
- Preso atto che nelle tavole allegate si evince un cambio d'uso e diversi frazionamenti in più unità immobiliari non compatibili urbanisticamente con l'attuale piano di gestione delle riserve;

- Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere;
- Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani – Servizio 16;
- **i titoli edilizi presentati successivamente al rilascio del presente provvedimento non potranno prevedere variazioni urbanistiche dei luoghi non compatibili con il piano di gestione, in quanto il presente provvedimento (VincA) non costituisce titolo per realizzare interventi edilizi di trasformazione dell'esistente ma lo stesso riguarda esclusivamente aspetti ambientali. Si rammenta pertanto che non sono ammessi cambi d'uso e frazionamenti di unità immobiliari. Pertanto il presente atto non presuppone alcun rilascio di titolo edilizio o assentimento al progetto presentato.**

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nell'Albo Pretorio on line di questo Ente ed ha validità di anni 5 (cinque).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Vincenzo Galfano)

E.Q. Responsabile Servizio Edilizia
SUE e SUAP
Ing. Irene Trapani

Il Dirigente
(Ing. Pier Benedetto Mezzapelle)